I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2007/82 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 3061/79 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in base all'economia ed agli obiettivi del regolamento (CEE) n. 3061/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese (1), le procedure di consultazione, nonché la possibilità di sospendere il rilascio dei documenti di importazione valgono per tutti i prodotti soggetti a restrizioni quantitative a norma dei regolamenti autonomi d'importazione in vigore al momento della sigla dell'accordo sugli scambi di prodotti tessili tra la Comunità e la Repubblica popolare cinese e che, per motivi di chiarezza, è pertanto opportuno precisare le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 4 e 7, del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 11, paragrafi 4 e 7, del regolamento (CEE) n. 3061/79 i termini « soggetti a contingentamento » sono sostituiti dai termini « soggetti a restrizioni quantitative ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. OLESEN

(1) GU n. L 345 del 31. 12. 1979, pag. 1.